



Notaio
Simone Ghinassi

Repertorio n. 49245 Raccolta n. 20383
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.
82, secondo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di
aprile.

Impruneta, località Tavarnuzze, via della Repubblica 70, alle
ore ventuno e minuti quindici.

16 aprile 2019

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Mini Andrea, nato a San Giovanni Valdarno il 24 marzo 1952,
residente a Impruneta, via I Maggio 25, Tavarnuzze, il quale
interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio
Direttivo della:


"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE", con sede
in Impruneta, località Tavarnuzze, via della Repubblica 70
(C.F. 03959820485), iscritta all'Albo Regionale del
Volontariato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale al n. 933 del 27 dicembre 1988, ed ha ottenuto la
qualifica di O.n.l.u.s., seguita dal riconoscimento di
Personalità Giuridica Privata da parte della Regione Toscana
con Decreto n. 369 del 14 ottobre 1992, ed è altresì iscritta
al n. 870 dell'Albo delle persone giuridiche tenuto dal
Tribunale di Firenze sin dalla data del 4 dicembre 1992.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale,
all'assemblea straordinaria della predetta associazione
convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

revisione dello statuto.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza
dell'assemblea il comparente secondo quanto stabilito dallo
statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
mediante avviso affisso presso i locali dell'Associazione nei
termini di statuto;
- che sono presenti in proprio o per deleghe conservate in
atti dell'associazione quarantacinque soci su
milletrecentonovantacinque aventi diritto di voto come
risulta da documentazione agli atti dell'associazione;
- che del Consiglio direttivo sono presenti esso comparente,
Presidente, nonché i signori Biancalani Maurizio, Mazzi
Paolo, Chellini Laura, Vignini Fabiana, Magonio Maria Grazia,
Giannelli Pietro, Pacciani Piero, Centipiani Ivana e



Campanelli Luciano; assente giustificato Macherelli Carlo;
- che del Collegio dei Sindaci Revisori è presente il signor Bones Claudio; assenti giustificati i sindaci Fati Giovanna e Binozzi Luca;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle principali modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità, salvo l'astensione del socio Facchinelli Franco,

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di trenta articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge e lettura datane da me Notaio al comparente in assemblea;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro Persone giuridiche e nei registri del volontariato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dieci e minuti quarantacinque.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su tre pagine intere e parte della successiva fino alle firme di un foglio, del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Andrea Mini


F.to Simone Ghinassi Notaio

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNUZZE

INDICE

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Sede e sezioni
- Art. 3 Principi generali e finalità
- Attività di interesse generale e diverse
- Art. 5 Associati e Volontari
- Art. 6 Diritti e doveri degli Associati
- Art. 7 Perdita della qualifica di associato
- Art. 8 Organi associativi
- Art. 9 Assemblea Associativa: composizione e convocazione
- Art. 10 Assemblea Associativa: validità e svolgimento
- Art. 11 Assemblea Associativa: compiti
- Art. 12 Consiglio Direttivo: composizione e compiti
- Art. 13 Consiglio Direttivo: funzionamento
- Art. 14 Presidente .
- Art. 15 Vice Presidente
- Art. 16 Organo di Controllo
- Art. 17 Collegio dei Probiviri
- Art. 18 Decadenza dalla carica e sostituzione
- Art. 19 Verbalizzazioni riunioni
- Art. 20 Elezioni
- Art. 21 Risorse
- Art. 22 Patrimonio
- Art. 23 Divieto di distribuzione
- Art. 24 Esercizio finanziario e scritture contabili
- Art. 25 Sezioni distaccate
- Art. 26 Libri sociali
- Art. 27 Regolamenti
- Art. 28 Codice etico
- Art. 29 Lavoratori dipendenti od autonomi
- Art. 30 Scioglimento

69245
20383
A



TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di Pubblica Assistenza di Tavarnuzze - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è azzurro con scritta in lettere "Associazione di Pubblica Assistenza di Tavarnuzze" nel centro su campo celeste e scudo con colomba bianca, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi

associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica Privata da parte della Regione Toscana con Decreto n. 369 del 14/10/1992.

Art. 2 - Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Impruneta.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favori di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

b) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro,


nei loro aspetti sanitari e sociali;

- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini in temporanea o definitiva difficoltà;
- e) organizzare il servizio di guardia medica e di diagnostica/specialistica ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche/private;
- f) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- g) erogare attività ambulatoriali mirate alla prevenzione e cura delle patologie;
- h) promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari;
- i) svolgere eventuali attività diverse che dovranno avere carattere non prevalente;
- j) collaborare con altre Associazioni, con enti Pubblici e con Privati per condividere esperienze e perfezionare strategie;
- k) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- l) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- m) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- n) collaborare con qualsiasi soggetto pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) interventi e prestazioni sanitarie, i servizi di guardia medica, di diagnostica e specialistica ambulatoriale, infermieristici e di prelievo sangue realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.129 del 6 Giugno 2001 e s.m.i. e di servizi a carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;



- d) iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria, professionale e non, e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari, sociali e di sicurezza;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) servizi di mutualità con l'erogazione ai soci delle attività di cui al presente comma secondo le condizioni di cui all'articolo 8 lettera d del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- g) formazione dei volontari anche in collaborazione con la rete associativa Regionale e Nazionale di appartenenza e formazione specifica attraverso collaborazioni con scuole medie inferiori, superiori ed università;
- h) promozione e attività di raccolta del sangue, del plasma, del midollo e degli organi, organizzata direttamente o in collaborazione con altri Enti;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- j) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività dell'Associazione;
- k) attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto della povertà educativa, alla prevenzione del bullismo e della discriminazione di genere;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciale, produttiva, di educazione, di informazione, di promozione e di rappresentanza svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo solidale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori, di persone con disabilità e di soggetti sottoposti dal Tribunale a percorsi di lavoro di pubblica utilità o di messa alla prova;
- q) gestione degli alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria e progetti ed interventi volti all'integrazione sociale dei migranti;
- s) interventi di gestione logistica, di sicurezza e sanitaria in attività culturali, sportive, sociali, ricreative e di promozione del territorio organizzate direttamente o in collaborazione con realtà pubbliche o private e di altri enti;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) azioni di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- v) promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza) cura di procedure di adozione internazionale gestite direttamente o in collaborazione e nel rispetto delle competenze della rete associativa di appartenenza Regionale e Nazionale;
- y) attività di protezione civile, di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale.

4.2 L'Associazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario e strumentale (art. 6 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) rispetto a quelle di interesse generale, in ottemperanza ai criteri e ai limiti stabiliti nella vigente normativa.

4.3 E' compito dell'Assemblea individuare le attività diverse.

4.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

TITOLO II


ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e Volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone, che abbiano compiuto la maggiore età, che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Possono altresì essere soci i cittadini minori di diciotto anni, purché abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di età. In questo caso godranno di tutti i diritti statutari escluso quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. La domanda di iscrizione dovrà essere firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

5.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati. Essi si dividono in:

- a) soci ordinari/soci sostenitori: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
- b) soci onorari: coloro che hanno compiuto novanta anni di età e sono iscritti all'associazione da almeno venti anni. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale;
- d) volontari ordinari: coloro che, di età non inferiore a



quanto indicato nel Regolamento generale dell'Associazione, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni diciotto vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale, esclusa la prima affiliazione soggetta a pagamento;

e) volontari onorari: coloro che hanno prestato la propria opera personale per almeno dieci anni. I volontari onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

5.3 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.4 Fatto salvo il diritto di recesso è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito ed occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.5 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di iscrizione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

5.6 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà alla prima riunione utile.

5.7 La quota per socio ordinario è annuale, non è frazionabile e non ripetibile. La quota per socio sostenitore è annuale e frazionabile.

5.8 I soci volontari dovranno essere obbligatoriamente assicurati dall'associazione ai sensi delle vigenti normative.

Art 6. - Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico della rete associativa nazionale e regionali di appartenenza;

b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;

c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che ha 3 (tre) mesi per evaderla;

d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

e) partecipare all'assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, a condizione che il Consiglio Direttivo ne abbia ratificato l'iscrizione a socio da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi straordinari al momento dell'Assemblea stessa;

f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, a condizione che il Consiglio Direttivo ne abbia ratificato l'iscrizione a socio da almeno 12 (dodici) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi straordinari al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso mediante comunicazione scritta ed ha effetto immediato;

b) esclusione dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione;

c) morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati. Nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi due anni di morosità, nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) decesso.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE


Art. 8 - Organi associativi

8.1 sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo
- e) Il Collegio dei Probiviri

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Presidente dell'Organo di Controllo. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti,



gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.4 Il codice etico della rete associativa nazionale e regionale di appartenenza può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi straordinari. Il termine di 3 (tre) mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei Consiglieri, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente; può essere altresì convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea dovrà essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle proposte:

- a) di modifica dello statuto;
- b) di variazione della sede legale;
- c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio, ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata o telegramma o PEC o mail o mediante affissione di manifesti nella bacheca dell'Associazione o pubblicazione sul sito internet della stessa almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura di un segretario nominato dalla stessa Assemblea e, sotto la responsabilità del Presidente, trascritto in apposito libro dei verbali.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per

la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione dell'Assemblea, questa dovrà essere effettuata da uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, con la presenza di almeno 40 (quaranta) soci aventi diritto al voto.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.


10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati stessi, anche assenti o dissenzienti.

10.8 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o membri dell'Organo di Controllo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza;



è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato ai soli associati.

Art 11 - Assemblea associativa: compiti

11.1 Sono competenze dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare ed eventualmente pubblicare il bilancio sociale se previsto dalla normativa vigente;
- d) nominare e revocare, se richiesti dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i., l'Organo di Controllo ed l'Organo di Revisione Legale dei conti;
- e) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere i suoi membri;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- i) determinare l'importo annuale delle quote associative;
- j) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;
- p) deliberare eventuali istituzioni di sezioni distaccate;
- q) definire il numero di componenti degli eventuali comitati di sezione;
- r) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
- s) revocare il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto in numero dispari di consiglieri, da un minimo di nove ad un massimo di undici.

12.2 Il corpo dei lavoratori nomina, come indicato dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. art. 26 comma 5, 1 (uno) consigliere,